



**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA
E FEDERALISMO FISCALE**

Roma, 15 APR. 2014

Prot. n. 4812/2014

Ai Comuni

OGGETTO: Trasmissione delle deliberazioni di nomina del funzionario responsabile dei tributi.

In ordine al trasmissione delle deliberazioni comunali aventi ad oggetto la nomina del funzionario responsabile delle attività connesse alla gestione, all'accertamento, alla riscossione ed ai rimborsi dei tributi comunali, si ritiene opportuno chiarire quanto segue.

In materia di imposta municipale propria (IMU) il comma 7 dell'art. 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, stabilisce che trova applicazione l'art. 11, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il quale prevede che *"con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi"*.

Al riguardo, la circolare n. 3/DF del 18 aprile 2012 ha chiarito che il mancato richiamo nella disciplina dell'IMU dell'art. 18-bis del D. L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 - in base al quale i comuni erano tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze il nominativi dei funzionari responsabili della gestione dell'ICI - rende superflua la comunicazione in questione.

Analoghe considerazioni devono essere svolte innanzitutto anche per l'imposta unica comunale (IUC), atteso che il legislatore, da un lato, al comma 703 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha fatto salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU e dall'altro, nello stabilire al comma 692 dello stesso art. 1 l'obbligo della designazione del funzionario responsabile, sia esso della IUC, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) o della tassa sui rifiuti (TARI), nulla prevede con riferimento alla trasmissione del relativo nominativo al

Ministero dell'economia e delle finanze.

Alle stesse conclusioni si perviene per l'imposta di scopo di cui all'art. 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, poiché, in base all'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 23 del 2011, a detta imposta si applica la disciplina dell'IMU.

Si osserva poi che l'obbligo di trasmissione in questione non è disposto nell'ambito della disciplina dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4, commi da 1 a 3 del D. Lgs. n. 23 del 2011 e dell'imposta di sbarco, di cui al successivo comma 3-bis dello stesso art. 4, né tantomeno in quella dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e del canone per l'installazione degli impianti pubblicitari (CIMP) di cui all'art. 62 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Per quanto riguarda, infine, le deliberazioni di nomina dei funzionari responsabili dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni (TOSAP), si osserva che l'obbligo di comunicazione dei relativi nominativi è previsto rispettivamente dall'art. 11, comma 2, dall'art. e 54, comma 2, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Tuttavia la finalità della norma - che è quella di garantire una diretta informazione al Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo di favorire un'efficace interlocuzione con gli enti locali tramite il responsabile di ciascun tributo - può ritenersi ormai soddisfatta con la pubblicazione del nominativo del responsabile dell'ICPDPA e della TOSAP sul sito informatico istituzionale di ciascun comune.

Detto adempimento - oltre a risultare perfettamente in linea con il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di trasparenza, economicità e semplificazione, che ha indotto il legislatore a non riproporre l'obbligo di comunicazione al Ministero per i tributi di più recente istituzione - consente, altresì, di assicurare sul punto la necessaria informazione dei contribuenti, che rappresenta un principio generale dell'ordinamento tributario, ai sensi dell'art. 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Pertanto, anche al fine di evitare che si producano inutili oneri per la finanza pubblica, le deliberazioni di nomina del funzionario della IUC, dell'IMU, della TASI, della TARI, dell'imposta di scopo, dell'imposta di soggiorno, dell'imposta di sbarco, del CIMP, dell'addizionale comunale all'IRPEF, dell'ICPDPA e della TOSAP non devono essere comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Direttore
Paolo Puglisi

